

Aiuti “de minimis” alle imprese. L’Inps aggiornati i moduli | Le indicazioni sui Regolamenti UE e sui nuovi massimali di aiuto alle imprese

Con il [messaggio 6 novembre 2025, n. 3339](#), l’Inps fornisce le indicazioni sulle regole e i moduli aggiornati per gli aiuti di Stato di piccola entità (il regime “*de minimis*”), a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti comunitari che innalzano i massimali di aiuto concedibili.

Di seguito i massimali:

Norma de minimis: dispensa dalla notifica degli aiuti di Stato di modesto importo (dal 2024)

[Regolamento \(UE\) 2023/2831 \(settore generale\): 300.000 euro \(dal 1° gennaio 2024\);](#)

Il massimale di aiuto previsto è di 300.000 euro nell’arco di tre anni per impresa (o per impresa unica), in luogo dei 200.000 consentiti ai sensi della disciplina previgente. Il massimale si applica a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’UE.

Quanto all’ambito di applicazione, il nuovo regolamento

opera in tutti i settori, tranne specifiche eccezioni, tra le quali il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.

Il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura è incluso nell'ambito di applicazione del regolamento, a meno che l'importo degli aiuti in questione sia fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati, o a meno che – in caso di trasformazione dei prodotti agricoli – l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari. (Cfr. art. 1 del nuovo Regolamento).

Aiuti de minimis per servizi di interesse economico generale (dal 2024)

[Regolamento \(UE\) 2023/2832 \(SIEG\): 750.000 euro \(dal 1° gennaio 2024\);](#)

Regolamento per settore della pesca e acquacoltura

[Regolamento \(UE\) 717/2014 \(pesca e acquacoltura\): 40.000 euro \(dal 25 ottobre 2023\);](#) (link Consolidated text)

Aiuti de minimis all'agricoltura

[Regolamento \(UE\) 1408/2013 \(settore agricolo\): 50.000 euro \(dal 16 dicembre 2024\).](#)

Per quanto riguarda gli aiuti concessi nel settore del trasporto merci su strada, è stato abrogato il massimale di 100.000 euro e si applica ora il massimale generale di

300.000 euro.

L'aiuto massimo è calcolato su un periodo di tre anni per la singola *"impresa unica"*.

13 mesi al prezzo di 12 con l'Ai di Finanza & Fisco

Il Settimanale (cartaceo e/o digitale)
da dicembre 2025 a dicembre 2026.

-30%
con codice sconto:
FEF2025BLACK

Clicca qui
per attivare l'OFFERTA

Per Commercialisti, Tributaristi e Avvocati fiscalisti



Gli aiuti possono essere richiesti attraverso:

- moduli telematici: per le agevolazioni gestite online, i moduli sul [Portale delle Agevolazioni](#) sono già stati aggiornati automaticamente;
- moduli cartacei: per le agevolazioni che non hanno un modulo *online* (es. alcuni incentivi per chi assume percettori NASpI), bisogna usare il nuovo modulo di dichiarazione.

Il modulo di dichiarazione sugli aiuti *"de minimis"* è disponibile sul portale ([modulo SC105](#)).

Si ricorda che il Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, successivamente abrogato e rifuso nel Regolamento (UE) n. 2015/1588, ha consentito alla **Commissione** di adottare i **regolamenti “de minimis”**, con i quali la Commissione decide che taluni aiuti ivi indicati non soddisfano tutti i criteri di cui all’art. 107, par. 1, TFUE e li **dispensa** quindi **dalla procedura di notifica ex ante, a condizione** che tali aiuti, in un determinato **arco di tempo, non superino un importo prestabilito** per singola impresa.

I regolamenti “de minimis” vigenti sono il:

- [Regolamento 2831/2023/UE](#) del 13 dicembre 2023, della Commissione, applicabile alle imprese operanti in **tutti i settori**, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione primaria di prodotti agricoli della pesca e dell’acquacoltura, a decorrere **dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030** (sono consentiti ulteriori sei mesi di ultrattività). **Il nuovo regolamento si applica, comunque, anche agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2024) purché soddisfino tutte le condizioni ivi previste;**
- [Regolamento\(UE\) 1408/2013](#), della Commissione, per le imprese del **settore agricolo**, modificato dal [Regolamento \(UE\) 2023/2391](#) del 4 ottobre 2023;
- [Regolamento \(UE\) 717/2014](#), della Commissione, per le imprese operanti nel settore della **pesca e dell’acquacoltura**, modificato dal [Regolamento \(UE\) 2023/2391](#) del 4 ottobre 2023;
- [Regolamento \(UE\) 2832/2023](#) del 13 dicembre 2023, della Commissione, per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (**SIEG**) in qualsiasi settore, con talune eccezioni (tra le quali quello della produzione primaria dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura)

[Link al testo del Messaggio Inps del 6 novembre 2025, n. 3339](#), con oggetto: AIUTI DI STATO – Di piccola entità (il

regime “*de minimis*”) – Nuovi Regolamenti (UE) “*de minimis*” che innalzano i massimali di aiuto concedibili – Aggiornamento dichiarazione “*de minimis*” per la richiesta di incentivi subordinati a tale regime – Modifiche in materia di massimale concedibile e triennio di riferimento